

Decreto Legislativo 81/2008

Medico Competente: titoli, requisiti, obblighi e responsabilità

Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2008, n. 101, Supplemento Ordinario - all'art. 2, comma 1, lett. h), definisce medico competente il medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti professionali indicati dallo stesso T.U. (art. 38), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui a decreto indicato in oggetto.

Nella fattispecie l'art. 38 stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;**
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;**
- c) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/1991;**
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.**

I medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Tali soggetti, i quali all'entrata in vigore del T.U., svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del T.U., sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tale fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 22911999 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del T.U.; i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti per svolgere le funzioni di medico competente sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

L'art. 39 nel disciplinare lo svolgimento dell'attività del medico competente prevede che l'attività dello stesso sia svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro:

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di medico competente.

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Il medico competente può avvalersi per accertamenti diagnostici della collaborazione dei medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Con riferimento agli obblighi del medico competente a cui sono correlati i relativi aspetti sanzionatori l'art. 25 prevede che lo stesso:

OBBLIGHI – ART. 25	SANZIONI – ART.58
<p>a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;</p>	
<p>b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;</p> <p>c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;</p>	<p>Arresto fino a 2 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.500,00</p>
<p>d) consegna al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;</p> <p>e) consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;</p>	<p>Arresto fino a 1 mese o ammenda da euro 500,00 a euro 2.500,00</p>
<p>f) invia all'ISPELS, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03;</p>	

<p>g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai RLS;</p>	<p>Arresto fino a 2 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.500,00</p>
<p>h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria;</p> <p>i) comunica per iscritto al datore di lavoro, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunione periodica), alla RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00</p>
<p>j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;</p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda da euro 1.000 ,00 a euro 5.000,00</p>
<p>k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00</p>
<p>l) comunica mediante autocertificazione il possesso dei titoli e i requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della salute entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;</p>	
<p>Articolo 40, comma 1, T.U. - Rapporti del medico competente con il SSN</p> <p>Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relativi ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.500,00</p>
<p>Articolo 41, comma 5, T.U. - Sorveglianza sanitaria</p> <p>Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c).</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00</p>

<p>TITOLO VIII — AGENTI FISICI Articolo 185 — Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare e ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. 	<p>Art. 220 - Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 3 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 per violazione art.185.</p>
<p>Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione.</p>	<p>Art. 220 — Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 3 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 per violazione art.1</p>
<p>Titolo IX - Sostanze pericolose Art. 229, comma 3 e 6 - Sorveglianza sanitaria 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma autonoma, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 6. Nel caso in cui all'atto di sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.</p>	<p>Art. 264 - Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000,00 euro a 4.500,00 euro per violazione art.229, comma 3, primo periodo e art. 229, comma 6.</p>
<p>Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal</p>	<p>Art.264 – Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.500,00</p>

<p>Servizio di prevenzione e protezione. Su richiesta, è fornita agli organi vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI</p> <p>Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a vigilanza sanitaria 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art.42. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di un'anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito delle informazioni di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: <ol style="list-style-type: none"> a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 236, b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate. 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. 	<p>Art. 264 - Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000,00 a 4.500,00 euro per la violazione dell'art.242, comma 4</p>
<p>Art. 243, comma 2 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c). 	<p>Art. 264 - Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 800,00 euro.</p>
<p>TITOLO X — ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo III - Sorveglianza sanitaria - Art. 279 - Prevenzione e controllo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei 	<p>Art. 284 - Sanzioni per il medico competente Arresto fino a 2 mesi o ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 per la violazione dell'art. 279, comma 3.</p>

lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.